

Publicato il 08/01/2024

N. 00193/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04517/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4517 del 2023, proposto da [REDACTED], rappresentata e difeso dagli avvocati [REDACTED], [REDACTED], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;

[REDACTED] s.n.c. di [REDACTED], in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]
[REDACTED], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

della illegittimità del silenzio inadempimento serbato in ordine all'istanza presentata in data 10.7.2023 per l'esercizio dei poteri di vigilanza, controllo e repressione per superamento limite acustico in relazione all'immobile sito in [REDACTED], [REDACTED], catastalmente individuato al Foglio [REDACTED], p.lla [REDACTED], sub [REDACTED], laddove ha sede l'esercizio commerciale denominato "[REDACTED]".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di [REDACTED] e del "[REDACTED]";

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 il dott. [REDACTED] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Viene in decisione il ricorso con cui la nominata in epigrafe, proprietaria di un immobile sito in [REDACTED] ubicato al primo piano di un fabbricato in cui ha sede, al piano terra, l'esercizio commerciale controinteressato attivo nella ristorazione con somministrazione di cibi e bevande e con diffusione di musica e concerti, lamenta l'inerzia delle amministrazioni intime (Comune di [REDACTED] ed Arpac, per quanto di competenza), ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., nell'attivazione dei poteri di controllo delle immissioni acustiche ai sensi dell'art. 14 della L. n. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), a suo dire intollerabili, generate dal predetto operatore commerciale, come documentate nella perizia di parte versata agli atti di causa.

Si duole, in particolare, del mancato riscontro alla diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 del 10.7.2023 e conclude con le richieste di accoglimento del ricorso, di conseguente accertamento dell'obbligo del Comune – se, del caso, avvalendosi dell'Arpac – di concludere il procedimento con adozione di un provvedimento espresso e con nomina, in caso di perdurante inerzia, di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva.

Si sono costituite le controparti opponendosi all'accoglimento del gravame. L'ente locale rappresenta di non aver riscontrato la diffida in quanto impegnato, nel medesimo periodo, nella organizzazione delle attività di soccorso alla popolazione in seguito al crollo di un edificio verificatosi il [REDACTED], espone che l'accertamento invocato dalla ricorrente è reso arduo dalla particolare conformazione della strada ove è ubicato l'appartamento della ricorrente, in quanto molto trafficata e con elevata rumorosità di fondo e, in ogni caso, ritiene che le doglianze formulate vadano derubricate a controversia tra privati tutelabile innanzi al giudice civile con esercizio dell'azione inibitoria ex art. 844 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 700 c.p.c., prospettando, infine, il difetto di giurisdizione in quanto la controversia avrebbe ad oggetto la tutela di diritti soggettivi devoluti alla cognizione del giudice ordinario.

La società controinteressata si associa alla eccezione in rito evidenziando, inoltre, che alcuna querela è stata sporta per il reato di cui all'art. 659 c.p. a fronte di una attività commerciale svolta sin dal 2019. Eccepisce inoltre l'inammissibilità del gravame per omessa impugnazione della autorizzazione rilasciata per installazione del "dehors" in cui è svolta l'attività commerciale e chiede il rigetto del gravame.

Alla camera di consiglio del [REDACTED] la causa è stata trattenuta in decisione.

Non ha pregio, preliminarmente, l'eccezione in rito riferita al difetto di giurisdizione dell'adito Plesso.

Giova evidenziare che parte ricorrente, con la diffida sopra emarginata, ha compulsato il Comune, rimasto inerte, in ordine all'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza previste dalla L. n. 447/1995.

La suddetta normativa disciplina il potere dei Comuni (art. 14), anche avvalendosi delle Agenzie Regionali dell'Ambiente, in ordine al controllo sull'osservanza delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico e prevede, essenzialmente a tutela dell'ordine pubblico, la facoltà di accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, di richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni (art. 14, comma 3) e di adottare, in presenza di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività (art. 9).

La natura del potere pubblico compulsato non esclude che detto intervento possa essere sollecitato nell'interesse di un solo soggetto, leso dai rumori, e, pertanto, non impedisce l'emersione di una posizione di interesse legittimo differenziato in capo a chi l'esercizio di tale potere solleciti, con conseguente obbligo della P.A. di riscontrare l'istanza, in ossequio al canone di cui all'art. 2 della L. n. 241/1990, con conseguente radicamento della generale giurisdizione amministrativa nei riguardi dell'atto adottato ovvero del mancato esercizio dello stesso (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7316/2020).

Non coglie nel segno, di seguito, neppure l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata.

Ed invero, l'azione proposta, come sopra spiegato, non è affatto diretta all'annullamento di un atto autorizzativo alla installazione della struttura "dehors" realizzata dalla società controinteressata, sicché l'omessa impugnazione di tale provvedimento non preclude all'istante il potere di

sollecitare la verifica dell'ente in ordine al rispetto dei limiti di emissione acustica e alla eventuale adozione dei poteri provvedimentali previsti dalla L. n. 447/1995.

Nel merito, il ricorso va accolto non avendo il Comune fornito riscontro alla diffida in epigrafe entro il termine previsto dall'art. 2 della L. n. 241/1990 per la definizione del procedimento con un atto espresso e motivato.

Per l'effetto, previo accertamento del persistente inadempimento dell'amministrazione intimata, il Comune va condannato a provvedere definitivamente sull'istanza de qua – avvalendosi delle Agenzie Regionali dell'Ambiente ai sensi dell'art. 14 della L. n. 447/1995 - entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua notifica.

Il Tribunale si riserva di provvedere alla nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell'amministrazione comunale oltre il citato termine, previa apposita istanza di parte ricorrente da notificare alle controparti intimata.

Ritenuto, altresì, che le spese di giudizio debbano seguire l'ordinario criterio della soccombenza delle parti resistenti, le stesse vengono liquidate in dispositivo in favore della parte ricorrente, con distrazione ai procuratori antistatari che hanno avanzato rituale istanza in calce al libello introduttivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e dei termini indicati in parte motiva.

Condanna il Comune di [REDACTED] e la società “[REDACTED]” al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo

unificato, da ripartire in parti uguali tra le soccombenti (€ 750,00 ciascuna), con distrazione ai procuratori antistatari di parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

Maria Grazia D'Alterio, Consigliere

L'ESTENSORE
Gianluca Di Vita

IL PRESIDENTE
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO